



CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

<p>SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE SEZIONE CENTRO OLIMPIA</p>
--

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEI CORSI SPORTIVI E MOTORI
AMATORIALI E DEI CORSI SCOLASTICI
DENOMINATI "CENTRO OLIMPIA"**

PERIODO DI 36 MESI

(CIG 9314434219)

TITOLO I : NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	pag. 3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO.....	pag. 3
ART. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE – CORRISPETTIVI.....	pag. 3
ART. 4 – PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	pag. 4
ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE.....	pag. 4
ART. 6 - GARANZIE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO LIMITAZIONE DEL TURN OVER.....	pag. 4
ART. 7 - ACCREDITAMENTO DEL PERSONALE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO.....	pag. 4
ART. 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE.....	pag. 5
ART. 9 - VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERSONALE.....	pag. 6
ART. 10 – ASSENZE E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE.....	pag. 6
ART. 11 - TRACCIABILITA’.....	pag. 6
ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	pag. 6
ART. 13 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE E SEDE OPERATIVA.....	pag. 7
ART. 14 - SOPRALLUOGO PREVENTIVO.....	pag. 7
ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA.....	pag. 7
ART. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE.....	pag. 8
ART. 17- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE.....	pag. 9
ART. 18– MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	pag. 9
ART. 19 – SICUREZZA.....	pag. 9
ART. 20 - OBBLIGHI INERENTI ALLA SITUAZIONE PANDEMICA DA COVID 19.....	pag. 9
ART. 21 – SUBAPPALTO.....	pag. 10
ART. 22 – PENALI.....	pag. 10
ART. 23 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO.....	pag. 10
ART. 24 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI.....	pag. 11
ART. 25 – RINVIO.....	pag. 11
ART. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	pag. 11

PARTE II : NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 27- DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	pag. 12
ART. 28 -TIPOLOGIA DEI CORSI SPORTIVI NEL TEMPO LIBERO.....	pag. 12
ART. 29 – GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UTENZA E DEI CORSI.....	pag. 13
ART. 30 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI PER LE SCUOLE.....	pag. 13
ART. 31 – ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO.....	pag. 14
ART. 32 - ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI.....	pag. 14
ART. 33 - OBBLIGHI ORGANIZZATIVI VARI	pag. 15
ART. 34– PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	pag. 16
ART. 35 – PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE.....	pag. 16
ART. 36 – VERIFICHE DI CONFORMITA’.....	pag. 17

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è l'affidamento dell'organizzazione e gestione di corsi sportivi e motori rivolti ad adulti e ragazzi nel loro tempo libero e di corsi di educazione motoria per alunni delle scuole primarie di Brugherio, da svolgere secondo le condizioni indicate nel presente capitolato speciale e secondo quanto proposto nell'offerta tecnica del concessionario.

Categoria di servizio: cpv 92620000-3 servizi connessi allo sport.

Il servizio ha obiettivi di educazione motoria, ricreazione, incentivazione del benessere e del mantenimento psicofisico, socializzazione, inclusione e integrazione sociale. Sono esclusi corsi finalizzati ad attività agonistiche.

L'attività nel suo complesso deve svolgersi secondo caratteristiche e programmazione in continuità con l'attività svolta sino alla stagione sportiva 2021/22 dall'Istituzione comunale Centro Olimpia, di cui vedasi il richiamo nella Relazione tecnica inserita tra i documenti di gara.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La concessione del servizio avrà la durata di tre stagioni sportive, a decorrere dal mese di settembre 2022 e sino al mese di agosto 2025.

E' fatta salva l'ipotesi di un avvio posticipato qualora la procedura di aggiudicazione non si completasse entro il termine del 31 agosto 2022 e non risultasse possibile nemmeno un avvio del contratto in esecuzione anticipata d'urgenza. Al termine del periodo contrattuale, la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva la necessità di questa Amministrazione Comunale di prorogare il contratto in essere per la durata massima di 4 (quattro) mesi, per la necessità di concludere il procedimento contrattuale per un successivo nuovo affidamento della gestione.

2. Alla scadenza del contratto lo stesso potrà essere ripetuto con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016 alle stesse condizioni contrattuali. Tale opzione verrà esercitata su scelta discrezionale della stazione concedente e compatibilmente con il quadro normativo vigente al momento della ripetizione.

3. In caso di passaggio di gestione ad altro soggetto alla scadenza naturale, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, il concessionario uscente dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, il concedente si riserva di trattenere a titolo di penale la garanzia definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

ART. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE – CORRISPETTIVI

1. Il valore economico della concessione per i 3 anni previsti è stimato in € 420.000,00 (iva esclusa). Nel caso di prosecuzione per un ulteriore eguale periodo, ai sensi dell'art 63 comma 5 (ripetizione di servizi analoghi) del D.lgs 50/2016, compresa l'eventuale proroga tecnica di massimo 4 mesi (quattro), l'importo complessivo della concessione ammonta ad € 922.222,22 = IVA esclusa.
2. Non sono previsti oneri per la sicurezza intesa come prevenzione dei rischi da interferenza tra imprese.
3. Il corrispettivo della concessione è costituito da:
 - introiti propri derivanti da tariffe riscosse dall'utenza;
 - ulteriori introiti derivanti da forme di sponsorizzazione o vendita di articoli correlati all'attività condotta, intesa come attività residuale e nei limiti previsti dalla propria configurazione giuridica.
4. Le tariffe saranno quelle presentate in sede di offerta di gara e quelle relative a corsi introdotti nel corso della concessione previa autorizzazione della stazione concedente.
5. Il concessionario non potrà fissare come quota di iscrizione annuale un importo superiore ad € 25,00.
6. Nulla è dovuto dal concedente per eventuali iscritti in tutto o in parte morosi. In caso di morosità il concessionario potrà attivare tutte le procedure legittime per il recupero del suo credito.

ART. 4 – PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e viene indetta dall'Ente a seguito dell'esecutività della relativa Determinazione a contrarre. La gara sarà esperita mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
2. Gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara sono quelli in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara; è fatto divieto di partecipare in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l'impresa partecipi in associazione o consorzio.
3. In particolare, gli operatori devono possedere i requisiti di carattere, tecnico-professionale ed economico e finanziario come individuati dal D.Lgs 50/2016 e specificati nel Disciplinare di gara, ed essere abilitati alle piattaforme telematiche messe a disposizione da Regione Lombardia. Relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo si applica l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice.
4. Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice (composta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), che affiderà il servizio al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica, così suddivisi:
 - a) offerta tecnica – 80 punti
 - b) offerta economica – 20 punti.
5. Nel Disciplinare di gara vengono fissati i criteri ed i sub criteri per l'assegnazione dei vari punteggi.
6. La concessione verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Ente di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario dovrà versare per i tre anni di concessione un importo non inferiore ad € 5.000,00 a stagione e quindi di € 15.000,00 complessivi (iva di legge esclusa), aumentato come da offerta di gara.
2. Il pagamento del canone di concessione avverrà dietro presentazione di regolari fatture emesse dal Comune entro il mese di aprile 2023, 2024 e 2025

ART. 6- GARANZIE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - LIMITAZIONE DEL TURN OVER

1. Il concessionario si impegna a impiegare il medesimo personale al fine di garantire la massima continuità nel servizio; comunicherà e motiverà le sostituzioni necessarie.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, il concessionario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 7 - ACCREDITAMENTO DEL PERSONALE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO

1. Il concessionario fornisce al Comune i servizi richiesti mediante proprio personale attraverso le figure professionali che saranno meglio specificate nella parte II del presente Capitolato.
2. Il concessionario dovrà trasmettere entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione (salvo diversa indicazione in caso di esecuzione anticipata) l'elenco del personale corredato dal fascicolo nominativo per ciascun operatore, contenente i seguenti documenti e notizie:

- certificato di identità con fotografia di riconoscimento;
- fotocopia autenticata del titolo di studio richiesto;
- attestato di iscrizione all'Albo Professionale, ove richiesto;
- curriculum professionale;
- documentazione relativa all'inquadramento previdenziale ed assicurativo e copia del Contratto di lavoro sottoscritto.

Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 3 giorni dal cambiamento. Spetta al RUP qualsiasi accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il processo di "accreditamento" riguarda tutti gli operatori inviati dal concessionario, compresi gli operatori per attività specifiche, supervisione - consulenza e il personale assunto per sostituzioni. Il personale del concessionario potrà essere avviato al servizio solo dopo approvazione delle figure professionali proposte presso l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il concessionario informerà l'Amministrazione aggiudicatrice delle eventuali dimissioni di proprio personale, di norma con 30 gg. di anticipo sulla data di cessazione del rapporto. Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra l'Amministrazione aggiudicatrice ed il personale impiegato dal concessionario per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

3. Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo al concessionario contraente. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, il RUP si riserva la facoltà di richiedere alla controparte l'immediata sostituzione dell'unità di personale interessata con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è facoltà del RUP ricusare le prestazioni del personale limitatamente alle unità di personale che ricadano nella fattispecie. A giudizio insindacabile del RUP, il concessionario provvederà entro 15 giorni alla sostituzione di quel personale ritenuto inadatto allo svolgimento delle proprie funzioni. L'inosservanza della scadenza costituisce inadempimento contrattuale.
4. Il concessionario si impegna a rispettare i principi sull'erogazione dei Servizi pubblici di cui alla Dir. P.C.M. del 27/1/94. Il concessionario si impegna a rispettare e fare rispettare da parte del proprio personale il Codice di comportamento per i dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Brugherio; a questo fine il concessionario si impegna a consegnare a ciascun dipendente il suddetto DPR e a verificarne la conoscenza. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione contrattuale.
5. Il concessionario si impegna a produrre documentazione atta a dimostrare l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

ART. 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE

1. Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
2. Il concessionario, se Cooperativa Sociale, in nessun caso richiederà agli operatori, quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo, l'adesione in qualità di socio lavoratore. Tale adesione potrà avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

3. Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

ART. 9 - VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERSONALE

1. Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, intesa come obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e delle malattie professionali, il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi compresa la regolarità contributiva.
2. Qualora il concessionario non risulti in regola con gli obblighi a suo carico, l'Amministrazione aggiudicatrice valuterà le azioni da intraprendere compresa la risoluzione del contratto come da successivo art. 23. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione aggiudicatrice. Verrà inoltre incamerata la cauzione definitiva ai sensi della vigente normativa; ciò non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Impresa. In questo caso, l'Amministrazione aggiudicatrice interdirà la partecipazione dell'impresa a nuove gare ai sensi della normativa vigente.

ART. 10 – ASSENZE E SOSTITUZIONI DEL PERSONALE

1. Il personale in malattia, aspettativa o dimissionario dovrà essere regolarmente sostituito. Le ferie devono essere effettuate dal personale nei periodi di chiusura del centro; nei casi eccezionali di assenza per ferie al di fuori di tali periodi il concessionario si impegna a garantire il rispetto della programmazione delle attività e il presidio dei servizi richiesti, di cui all'articolo 1, e specificati nella parte II del presente Capitolato.
2. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione dovrà essere assicurata a partire almeno dal terzo giorno, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale. La mancata sostituzione del personale assente comporterà l'applicazione di una penalità ai sensi dell'art. 22 del presente Capitolato.
3. Il concessionario si impegna a mantenere sempre aggiornato l'elenco del personale in servizio. Tale aggiornamento avverrà mediante comunicazione formale dei dati richiesti per l'accreditamento.
4. Il concessionario si obbliga ad informare tempestivamente l'Amministrazione della proclamazione di agitazioni sindacali che possano compromettere l'effettuazione del servizio. Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo del concessionario che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza e dell'applicazione di tutto quanto previsto e prescritto dal presente Capitolato.

ART. 11 - TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E' inoltre fatto obbligo per il concessionario di comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Brugherio ai sensi del Regolamento U.E 2016/679 è titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti che fruiscono del servizio oggetto del presente appalto. Lo stesso nominerà la ditta Aggiudicataria responsabile delle medesime informazioni che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
2. Il concessionario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:
 - a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

- b) l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica delle persone con disabilità, dei soggetti in difficoltà e comunque dei fruitori del servizio;
 - c) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso se non previa liberatoria dell'utente;
 - d) non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
 - e) tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;
 - f) dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
1. Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
 2. Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dati.

ART. 13 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE E SEDE OPERATIVA

1. All'atto dell'avvio dei servizi, il concessionario comunicherà all'Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del Responsabile della concessione, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio. Assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell'organizzazione del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale e di verifica del servizio.
2. Il concessionario potrà individuare anche una seconda figura di responsabile purchè distingua le rispettive competenze e deleghe, sulle quali detta figura dovrà interloquire e prendere accordi quando convocato dal Comune.
3. Per poter garantire l'assolvimento del ruolo prescritto il responsabile della concessione dovrà essere reperibile telefonicamente tra le ore 9 e le ore 20.00 di ogni giorno, ed essere raggiungibile entro un'ora da un primo contatto telefonico o via email. Dovrà garantire di potersi presentare entro 48 ore da quando richiesto ed entro la giornata stessa in casi di motivata urgenza. Il mancato rispetto di queste indicazioni dà luogo all'applicazione di sanzioni.
4. Il concessionario potrà svolgere tutte le funzioni di segreteria e contatto con l'utenza nella sede operativa assegnata nel plesso scolastico di piazza Don Camagni, con accesso proprio attiguo a quello della scuola. Sono a carico del concessionario la pulizia del locale e le spese telefoniche e di rete, anche mediante rimborso al Comune se da questo anticipate.

ART. 14 - SOPRALLUOGO PREVENTIVO

1. Di tutti gli spazi dati in utilizzo saranno fornite planimetrie predisposte dal concedente e allegate al presente capitolato; un sopralluogo è previsto, su richiesta, limitatamente alla palestra del plesso Don Camagni e all'annessa sede di segreteria destinata al concessionario, mentre per i restanti spazi si ritiene sufficiente la documentazione fornita. Il mancato sopralluogo suddetto non è causa di esclusione dalla partecipazione.
2. L'operatore economico dovrà comunque dichiarare nella domanda di partecipazione amministrativa di aver preso conoscenza della collocazione e dimensioni degli spazi in uso.

ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi e con le modalità di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Il concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale

ART. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE –

1. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente Capitolato.
2. A tale scopo, il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), anche per dolo e/o colpa grave, nella quale esplicitamente sia indicato che il Comune di Brugherio debbano essere considerati "terzi" a tutti gli effetti e presentarla alla stazione concedente con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei loro confronti
3. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
 - condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio e/o gestione di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura utilizzata, compresa la responsabilità civile derivante dalla organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
 - l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto del Concessionario;
 - che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili in genere di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia e/o gestione.
 - l'estensione ai danni derivanti al Comune di Brugherio o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.
4. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, a € 2.500.000,00 per danni a persona, cose e/o animali.
5. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
6. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la "Clausola di Buona Fede INAIL".
7. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.
8. La polizza dovrà essere stipulata nella forma "loss occurrence".
9. Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
 - a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni correlati all'uso e/o gestione degli impianti / strutture / beni immobili di proprietà comunale;
 - b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, escluso il concedente, che si trovano nell'ambito delle strutture comunali in gestione.
10. Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune
11. Qualora il concessionario si avvalga di coperture discendenti da iscrizioni ad albi di categoria e/o federazioni sportive, le cui condizioni e massimali non siano quelli qui prescritti, è a carico del concessionario provvedere all'integrazione di tali coperture o all'accensione di proprie nuove polizze.
12. Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio: le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze; scoperti e franchigie sono a carico del concessionario.
13. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune. Ogni anno l'impresa dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 17- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE

1. La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa "antimafia", al rilascio da parte della Prefettura della prescritta certificazione ed alla verifica del DURC.
2. Le spese contrattuali sono a carico del concessionario unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi alla concessione.
3. Il concedente può richiedere al concessionario, per motivi di urgenza anche nelle more della stipula del contratto di concessione, l'esecuzione anticipata dei servizi di cui al presente Capitolato di modo che siano svolti a decorrere dal mese di settembre 2022.

ART. 18– MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Modifiche al contratto di concessione sono possibili nei casi previsti all'art. 175. Con riferimento alla prescrizione di cui al comma 1 lettera a) sono prevedibili casi di modifica a fronte di: 1) aumento o diminuzione delle ore disponibili nelle palestre inizialmente messe a disposizione del concessionario 2) riduzione o sostituzione delle palestre concesse in uso a fronte della necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria, per periodi superiori ad una settimana 3) variazione di corsi su richiesta della stazione concedente;
2. le tariffe dei corsi offerte dal concessionario non sono soggette ad alcuna forma di indicizzazione durante la durata della concessione.

ART 19 – SICUREZZA

1. Sono a carico del concessionario gli adempimenti ad essa riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di autocertificazione ad avvio del servizio e di informazione periodica da inviare al RUP.
2. Il concessionario dovrà inoltre comunicare all'inizio del servizio e per ogni successiva variazione:
 - a. nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - b. nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;
 - c. nominativi dei addetti alle gestioni emergenze antincendio e primo soccorso ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
 - d. dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
 - e. dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione dei servizi in concessione e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli; in caso di affidamento ad associazioni o società sportive detti adempimenti potranno essere conformati alle specifiche disposizioni normative e regolamentari di funzionamento.

ART. 20 - OBBLIGHI INERENTI ALLA SITUAZIONE PANDEMICA DA COVID 19

Il concessionario, permanendo lo stato di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19 o ad altre situazioni simili di emergenza sanitaria che dovessero verificarsi, è tenuto:

1. a dare attuazione al Protocollo di sicurezza anticontagio aziendale adottato sulla base delle vigenti indicazioni
2. ad applicare le misure di prevenzione del contagio emanate dal Governo, dai Ministeri, dal Comitato tecnico-scientifico o altri organismi
3. ad applicare ed incrementare ulteriori procedure che si rendessero necessarie a seguito degli indicatori epidemiologici, che verranno rilevati, al fine di rimodulare le misure contenitive già intraprese posto che il quadro epidemiologico internazionale delle infezioni da Covid-19 è in continuo cambiamento;
4. a dotare di conseguenza i propri dipendenti addetti al servizio in oggetto delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuali conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, tenuto anche conto della mansione affidata.

5. a compartecipare nella stesura, nell'adozione e nella costante applicazione di un protocollo specifico da condividere con gli utenti del servizio

ART. 21 - SUBAPPALTO

Il subappalto è possibile nelle modalità indicate all'articolo 174 del D.lgs 50/2016 con particolare riferimento ai commi 2 e 4.

ART. 22 – PENALI

1. Al di là dei casi di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni, il concedente comminerà al concessionario il pagamento delle seguenti penali:
 - a) Infrazioni lievi: da 100,00 a 500,00 euro per la seguente casistica: mancata comunicazione in merito alle sostituzioni di personale nelle modalità previste dal capitolato; segnalazione da parte dell'utenza di lezioni non svolte senza motivato adeguato preavviso; mancato rispetto degli orari di apertura della segreteria negli orari stabiliti;
 - b) Infrazioni gravi: da 500,00 euro a 1.000,00, per la seguente casistica: mancata disponibilità del responsabile della concessione / coordinatore dei corsi alla reperibilità e alle convocazioni nei tempi e modi previsti da capitolato; mancata consegna della documentazione prevista da capitolato successivamente all'aggiudicazione, prima dell'avvio del servizio nei casi ivi previsti e nel corso della concessione; ritardo superiore a giorni 10 nell'utilizzo dell'applicativo gestionale a decorrere dall'apertura delle iscrizioni annuali;
 - c) Infrazioni gravissime: da € 1.000,00 ad € 3.000,00: per la seguente casistica: modifica della programmazione stagionale complessiva rispetto all'offerta di gara senza la previa richiesta di autorizzazione; conduzione di più corsi non osservando le modalità comunicate al Comune concedente; impiego di personale non rispondente ai requisiti professionali previsti; mancato utilizzo dell'applicativo gestionale previsto da capitolato, nelle funzionalità specificate; in modo mancato riscontro a contestazioni da parte del concedente circa una complessiva gestione dell'attività ritenuta carente in più aspetti.
2. da € 100,00 ad € 3.000,00 per ogni mancato rispetto di quanto previsto dall'offerta tecnica ad integrazione delle prestazioni già contemplate nel presente capitolato;
3. In caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva e in relazione alla gravità gli importi suddetti possono aumentare, applicando anche gli importi della fascia superiore a quella di iniziale gravità;
4. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro dieci giorni dal provvedimento definitivo emesso dal responsabile del servizio interessato previa contestazione ed eventuale controdeduzione scritta.
5. E' facoltà del Comune di avvalersi del deposito cauzionale di cui all'articolo 19 del presente capitolato per la riscossione delle penali.
6. Al verificarsi dei casi di inadempienze saranno applicate al concessionario le penali sotto indicate, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri e danni che ne dovessero conseguire.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:
 - Il Comune contesta il fatto al concessionario nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (pec);
 - Il concessionario entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata r.r. o posta elettronica certificata (pec);
 - Il Comune valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta al concessionario.

ART. 23 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

1. Per quanto attiene la risoluzione del contratto durante il suo periodo di efficacia si applica quanto previsto all'art 108 del D.lgs 50/2016.
2. Inoltre alla risoluzione si addiverrà, in deroga agli artt. 1454 e 1456 del C.C., anche nei seguenti casi:
 - a) interruzione del servizio senza giusta causa;

- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- c) per motivi di pubblico interesse;
- d) frode nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni;
- e) inadempimento alle disposizioni contrattuali, nonché alle disposizioni del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione;
- f) non rispondenza dei servizi e delle prestazioni alle specifiche di contratto;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni
- h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e delle assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) sospensione dei servizi e prestazioni da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- k) perdita dei requisiti per l'esecuzione dei servizi e prestazioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo nei casi di applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) in caso di violazione della tutela dei dati personali e sensibili;
- m) negli altri casi qualora siano previsti nel Capitolato o in altri atti di gara.

3. In detti casi il Comune procederà con formale diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell'art. 1454 del C.C., per l'esecuzione delle prestazioni entro un termine non inferiore ai 10 giorni (salvo casi di urgenza, e/o alla contestazione degli addebiti derivanti da grave inadempimento alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della contestazione stessa, inviandola via PEC al legale rappresentante. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Il comune ha diritto al recesso dal contratto nei casi previsti all'art.109 del D.lgs 50/2016, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a venti giorni

ART. 24 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Tutte le controversie inerenti l'esecuzione del servizio in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Monza.

ART. 25 - RINVIO

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal presente capitolato speciale si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di concessioni e contratti pubblici, dal Codice Civile.

ART. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il funzionario del Comune di Brugherio dott. Mario Baldo

PARTE II : NORME SPECIFICHE PER L 'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 27- DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. Il concessionario dovrà provvedere ad ogni aspetto organizzativo, tecnico - didattico, gestionale e amministrativo, e nello specifico:
2. predisposizione di un progetto e di un piano annuale di offerta sportiva comprendente le tipologie di corsi nonché le iniziative e gli eventi integrativi e altre tipologie di corso previste nell'offerta;
3. gestione della segreteria amministrativa, dei rapporti con gli utenti, dell'organizzazione e della pubblicizzazione dei corsi, la realizzazione di iniziative autonome di promozione a proprio carico (open days, lezioni gratuite a titolo di prova, etc);
4. individuazione e pagamento degli istruttori, del personale direttivo e di segreteria;
5. gestione informatizzata delle iscrizioni degli utenti, degli incassi delle relative rette, tramite il programma gestionale di cui al successivo articolo 30 con accesso web per l'utenza;
6. custodia e vigilanza delle palestre nelle ore assegnate, dei locali di segreteria affidati in via esclusiva presso il plesso scolastico don Camagni, delle attrezzature in dotazione;
7. attuazione di corsi di educazione motoria e promozione sportiva e varie manifestazioni per alunne/i delle scuole come da successivo articolo 30;
8. partecipazione ad eventi di rilevanza sociale e civica organizzati in proprio dal Comune o in collaborazione con soggetti del terzo settore, da attuare prestando non meno di 80 ore di attività aggiuntiva ad ogni stagione sportiva, concordandone contenuti, tempi e organizzazione con l'ufficio competente del Comune.

ART. 28 -TIPOLOGIA DEI CORSI SPORTIVI NEL TEMPO LIBERO

Il concessionario dovrà organizzare, sfruttando al meglio la quantità di spazi e orari disponibili, una varietà di corsi che coinvolgano adulti e minori, a partire dai 3 anni di età sino alla terza età avanzata. L'offerta sportiva e motoria andrà articolata tenendo presente che l'utenza attuale da anni ha dimostrato gradimento per una tipologia ampia di attività, di cui si fornisce di seguito un elenco non esaustivo ma indicativo della varietà di finalità e obiettivi motori, ludici. Per ogni corso la durata minima di ogni unità / lezione non potrà essere inferiore ai 50 minuti.

A. CORSI RAGAZZI: 3 categorie di corsi suddivise in fasce d'età

CORSI BABY fascia d'età 3-5 anni

- ✓ corpo libero per avvicinarsi alla ginnastica artistica con modalità proprie di questa età, utilizzando quindi gli attrezzi sotto forma di gioco e insegnando gli elementi tecnici curando soprattutto l'aspetto educativo;
- ✓ coordinazione, destrezza e flessibilità ponendo le basi per un corretto approccio al "mondo dello sport";
- ✓ attività giocose con ricorso alla musica per favorire l'apprendimento del senso ritmico e della coordinazione motoria.

CORSI JUNIOR fascia d'età 6-12 anni

GINNASTICA E DANZA

CORSI SPORTIVI

- ✓ Primi calci: corso finalizzato all'apprendimento dei fondamentali del calcio.
- ✓ Multisport: per proporre, oltre agli sport tradizionali, giochi ^[1]_[SEP]meno conosciuti, alternandoli a rotazione durante tutto l'anno sportivo.
- ✓ Minivolley: per far apprendere i fondamentali della pallavolo.
- ✓ Minibasket per far apprendere: corso finalizzato all'apprendimento dei fondamentali della pallacanestro.

ARTI MARZIALI: kung fu, judo, jeet kun do.

CORSI ADOLESCENTI fascia d'età 13-17 anni: parkour, kung fu, cross training.

B. CORSI ADULTI: 3 categorie di corsi identificate per tipologia di attività.

FITNESS. CORSI A BASSA INTENSITA': ad es. Pilates, Ginnastica dolce; CORSI A MEDIA INTENSITA': ad es. Body mind, Ginnastica tonica, Zumba, Fit ball; CORSI AD ALTA INTENSITA': ad es. Super G.a.g., Step & Tone, Total Body, Ginnastica Funzionale, Crunch 30.

SALUTE: ad es. Ginnastica posturale, Stretching olistico.

ATTIVITA' LUDICO MOTORIE: ad es. Fit-walking, Capoeira, Ginnastica Over 65, Pallavolo amatoriale.

ART. 29 – GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UTENZA E DEI CORSI

1. Il concessionario dovrà utilizzare un applicativo gestionale, a sua scelta, che consenta almeno le seguenti funzionalità:
 - a) raccolta delle iscrizioni dell'utenza (sia online autonomamente dagli utenti che con assistenza del personale) e costituzione di una banca dati anagrafica da mantenere aggiornata,
 - b) gestione della programmazione dei corsi per adulti e ragazzi con relative caratteristiche di calendario, sedi, tariffe di frequenza,
 - c) gestione pagamenti delle tariffe da parte dell'utenza,
 - d) registrazione presenze dell'utenza ai corsi,
 - e) estrazione di report sull'attività e sull'utenza,
 - f) invio di comunicazioni con l'utenza;
2. Il contratto con il fornitore dovrà prevedere che siano fornite alla stazione concedente credenziali per consultare le informazioni di cui alle funzionalità richiamate ai punti a, b, d, e;
3. Le funzionalità che richiedono accesso da parte dell'utenza per iscrizione autonoma ai corsi e per pagamento delle tariffe dovranno corrispondere alle prescrizioni normative vigenti in tema di accesso alle funzionalità online dei servizi pubblici gestiti in concessione, quindi anche dell'eventuale estensione dell'obbligo di utilizzo di accesso con soli SPID o CIE, e modalità di pagamento con PagoPA;
4. I dati consultabili da parte della stazione concedente dovranno risultare sempre aggiornati entro le 24 ore; deve risultare possibile ottenere: a) un'estrazione di dati quantitativi per sesso, età, residenza, corso specifico per giorno e orario, sedi dei corsi, iscritti attivi e cessati; b) un'estrazione in formato excel di elenco anagrafico degli utenti attivi e cessati comprensivo di nominativo, indirizzo, anno di nascita, codice fiscale, email rilasciata, corsi frequentati alla data dell'estrazione;
5. Al termine del periodo di concessione il gestore dovrà rilasciare copia in formato excel dell'archivio anagrafico costituito durante il periodo di concessione;
6. L'offerta tecnica dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'applicativo scelto, sia rispondendo alle esigenze informative sopra prescritte sia fornendo ogni ulteriore descrizione utile all'assegnazione del punteggio previsto;

ART. 30 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI PER LE SCUOLE

Il servizio di cui al punto f dell'art.28 si svilupperà annualmente secondo le seguenti indicazioni, che potrebbero comunque subire modifiche nell'arco della durata complessiva della concessione.

Si tratta di realizzare attività motorie e sportive in orario curriculare in affiancamento e a supporto del personale docente di classe, consistenti ogni anno scolastico in:

- a) Almeno 20 settimane di attività per alunne/i alunni delle classi IIIe, IVe e Ve delle Scuole Primarie (attività denominata "Crescere in palestra"):

- Ist. Comprensivo Statale F. De Pisis: Primaria Sciviero, Primaria Manzoni
- Ist. Comprensivo Statale Don Camagni: Primaria Don Camagni
- Ist. Comprensivo Statale N. Sauro: Primaria Fortis, Primaria Corridoni

tra ottobre e maggio di ogni anno scolastico.

- b) Qualora gli Istituti scolastici disponessero di fondi ministeriali da utilizzare per progetti destinati ad alunni/e di parte di queste classi, "Crescere in palestra" potrà essere rimodulato modificando i

destinatari negli alunni di altre annualità ad esempio le 1e o le 2e classi, coinvolgendo sempre un triennio di classi;

Il numero delle classi di scuola primaria ad oggi previste sul triennio 2022/23, 23/24 e 24/25 è esposto nello schema seguente:

Anno scolastico	Classi 1e	Classi 2e	Classi 3e	Classi 4e	Classi 5e
2022/23	11	12	15	14	13
2023/24	---	11	12	15	14
2024/25	----	-----	11	12	15

- c) Di seguito numero e tipologia di manifestazioni di fine anno scolastico alle quali il concessionario dovrà partecipare:
1. Collaborazione al "Torneo misto di Pallavolo" per alunne/i delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado di Brugherio; usualmente in data infrasettimanale in aprile o maggio, che ha come principale organizzatore una società locale di pallavolo
 2. "Trofeo Triangolare di Atletica Leggera" con tutte le classi delle tre scuole secondarie di 1° grado di Brugherio; usualmente un sabato di maggio, in veste di principale organizzatore;
 3. evento conclusivo del "Crescere in palestra" con alunne/i delle classi di scuole primarie, usualmente in data infrasettimanale nel mese di maggio, all'interno della programmazione complessiva;
- (le manifestazioni in Brugherio sono comprensive di ogni aspetto organizzativo necessario quali trasporto dalle scuole, presenza di medico e ambulanza, cronometristi, giudici, altoparlanti aggiuntivi a quelli delle strutture ospitanti se necessari, eventuale supporto di altre società sportive per specifiche discipline, vigilanza nelle iniziative svolte in orario extrascolastico); alcuni servizi potranno essere forniti dal Comune a titolo di compartecipazione da valutare di volta in volta in accordo tra le parti.

ART. 31 – ATTIVITA' DI PROMOZIONE SUL TERRITORIO

1. L'attività di cui al punto g) dell'art.28 va intesa come realizzazione a proprio carico e interesse di iniziative volte favorire una maggiore conoscenza dell'attività svolta dal concessionario.
2. A tale scopo il concessionario potrà ricorrere a forme di sponsorizzazione e pubblicità previa comunicazione descrittiva di quanto intenderà realizzare e nulla osta successivi; si precisa che la pubblicità nelle sedi dei corsi e delle manifestazioni potrà essere svolta solamente su supporti removibili e negli orari di attività condotta.

ART. 32 - ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

1. L'utilizzo degli spazi concessi in uso è regolato dal "Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi: palestre, centro sportivo M. Cremonesi" approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Brugherio con atto n. 98/2002 e modificato con deliberazioni n. 21/2007 e n. 55/2010 e il concessionario si impegna a rispettarne tutti gli articoli.
2. L'uso degli impianti sportivi/palestre comunali, dei relativi servizi e spogliatoi è limitato ai giorni ed agli orari indicati nell'allegato 2 alla relazione tecnica.
3. Ogni singola ora assegnata deve comprendere la fase di allenamento, corso e qualsiasi operazione di spostamento, deposito e montaggio di attrezzature necessarie alla stessa Concessionaria, di modo che al subentro dell'utilizzatore dell'ora successiva quest'ultimo trovi lo spazio completamente sgombro da utenti ed attrezzi sin dall'inizio dell'ora di competenza.
4. Il concessionario ha l'obbligo:
 - a. di utilizzare gli impianti sportivi/palestre comunali assegnati nei limiti imposti dalle dichiarazioni di agibilità specifiche per ogni impianto e deve inoltre rispettare le prescrizioni derivanti dall'applicazione del d.lgs. 81/08 e successive modificazioni, stabilite dai dirigenti scolastici o dall'amministrazione comunale, come definito nell'articolo 17 del regolamento di cui al comma 1;

- b. di usare impianti e relativi servizi con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al comma 1;
- c. di segnalare entro le 24 ore via email eventuali danni apportati durante l'utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre comunali assegnati, nonché danni individuati durante la sua permanenza, per favorire un tempestivo ripristino del bene; in caso di mancata segnalazione verrà applicata una sanzione, come specificato nel seguente articolo 28 di questa concessione.
- d. Al concessionario sono affidate le copie delle chiavi degli impianti sportivi e delle palestre: essa è responsabile delle chiavi assegnate che non possono essere duplicate; allo scadere della concessione l'associazione sportiva ha l'obbligo di restituire tutte le copie delle chiavi in dotazione.
- e. Il concessionario, qualora utilizzi per ultima gli impianti, deve chiudere a chiave porte e cancelli di accesso; deve inoltre curare che siano chiuse anche le finestre e spente le luci. L'obbligo di chiusura della struttura permane in caso di assenza oppure ritardo del responsabile dell'associazione assegnataria dello spazio successivo.
- f. Gli orari ed i periodi di utilizzo assegnati possono essere modificati per sopravvenute esigenze scolastiche, per motivi di interesse pubblico o per esigenze dell'amministrazione comunale, che tramite l'Istituzione provvederà a darne comunicazione tempestiva al concessionario.
- g. Il concessionario non è tenuto alla pulizia delle palestre il cui compito è svolto dal personale scolastico per quanto attiene una pulizia sommaria tra le ore 16.30 e le ore 17.00 e ad una pulizia maggiore da parte di impresa esterna incaricata dal Comune di Brugherio e che opera tra le ore 23.00 e le ore 8.00. Il concessionario è chiamata a segnalare al Comune l'eventuale carenza di operazioni di pulizia, soprattutto in caso di persistenza di uno stato di ritenuta insufficienza della stessa.
- h. Allo scopo di consentire le operazioni di pulizia l'ingresso nelle palestre e negli spogliatoi non potrà essere antecedente alle ore 17.00 in ogni palestra, se non a fronte di formale accordo tra il Comune e la direzione scolastica, assumibile solo nelle situazioni in cui la scuola possa comunque garantire una pulizia idonea all'attività che l'utenza dei corsi dovrà svolgere a seconda delle palestre.

5. Il concessionario si impegna inoltre:

- a. a non svolgere nelle palestre assegnate manifestazioni di tipo musicale, dove l'elemento preponderante risulti lo spettacolo soggetto a pagamento S.I.A.E;
- b. a far usare le palestre ai propri iscritti esclusivamente alla presenza di un responsabile o di un istruttore della stessa; il responsabile deve consentire l'accesso all'impianto solo a chi pratica attività sportiva ed è regolarmente iscritto ai corsi, tranne in caso di iniziative che prevedono la presenza di atleti di altre associazioni o di pubblico;
- c. a non porre in essere alcun atto che comporti di sub concedere ad altri l'utilizzo degli spazi, anche a titolo gratuito, e ad utilizzare gli stessi per attività diverse da quelle previste nella programmazione tecnica di cui all'articolo 28 della presente concessione;
- d. a custodire con la massima cura gli impianti e tutte le attrezzature dati in uso, nella loro consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo, segnalando tempestivamente le necessità di interventi di manutenzione;
- e. ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo i modi ed i tempi previsti dal regolamento comunale dei servizi di igiene ambientale;
- f. a consentire al personale espressamente incaricato dal Comune di Brugherio il libero accesso agli impianti in qualunque momento rientrante nell'orario di apertura degli stessi;
- g. ad evitare che negli impianti sportivi e palestre comunali, oggetto della presente concessione, si svolgano attività e manifestazioni non conformi a quanto previsto dai regolamenti e dalla programmazione tecnica.

ART. 33 - OBBLIGHI ORGANIZZATIVI VARI

Il concessionario si impegna a:

- 1. tenere aperta al pubblico la segreteria dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le 16.45 e le 20.00; il locale e le attrezzature della segreteria sono di proprietà del Comune, che le lascerà in comodato

- d'uso con obbligo di riconsegna in stato di funzionamento; il concessionario potrà presentare richiesta di rinnovo / sostituzione degli arredi (in modo a parziale o totale) a proprie spese, che sarà oggetto di nulla osta da parte del Comune;
2. mettere in funzione l'allarme prima dell'uscita dal personale addetto;
 3. mantenere in buono stato di pulizia il locale segreteria; danni e/o malfunzionamenti riscontrati alla struttura devono essere segnalati per tempo dal concessionario e sarà cura del concedente provvedere al relativo ripristino;
 4. utilizzare il locale liberamente in altri orari, ma solo per motivi funzionali al lavoro di organizzazione e programmazione;
 5. far rispettare agli iscritti ai corsi il regolamento di uso delle palestre;
 6. segnalare immediatamente tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività.
 7. rispettare la vigente legislazione in materia di medicina sportiva e ad utilizzare in forma condivisa con le altre a.s.d., utilizzatrici delle palestre comunali, il defibrillatore semiautomatico che sarà in dotazione in ogni palestra comunale e che dovrà essere utilizzato solo da personale che abbia ricevuto la formazione necessaria.
 8. reintegrare a proprie spese le attrezzature usurate comunicandone l'elenco a inizio e fine stagione sportiva; le attrezzature nuove andranno a implementare l'inventario dei beni presenti che sarà redatto in fase di consegna del servizio e alla fine della concessione;
 9. far indossare agli istruttori dei corsi un abbigliamento tecnico che li identifichi chiaramente circa la tipologia di attività condotta;
 10. provvedere e sostenere la spesa per:
 - la stampa di volantini ed opuscoli per pubblicizzare l'attività di ogni stagione sportiva e le singole manifestazioni organizzate;
 - acquisto di gadget per le manifestazioni svolte;
 - l'espletamento delle pratiche e dei permessi S.I.A.E. ed il pagamento dei relativi diritti.
 11. Acquisire per le manifestazioni in presenza del pubblico le autorizzazioni previste dalla vigente normativa di riferimento.

ART. 34- PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Successivamente all'affidamento della concessione, il concessionario dovrà presentare la propria proposta definitiva e completa di servizi all'utenza nei seguenti tempi:

1. non oltre il 10 settembre 2022 per la prima stagione;
2. non oltre il 15 luglio 2023 e 2024 per le modifiche che intenderà introdurre, corredate dalle relative motivazioni evidenziando e motivando i corsi che non intende proseguire e i corsi che intende introdurre; allegherà inoltre un resoconto con le proprie considerazioni sui corsi svolti, la relativa utenza e frequenza, evidenziando le aree di scarsa partecipazione e quella in crescita di gradimento e utilizzo, proponendo modifiche all'offerta di servizio il concessionario terrà conto che prima di procedere all'informazione all'utenza dovrà attendere un termine di 15 giorni per un riscontro favorevole da parte del Comune; oltre detto termine potrà ritenere accolte le proposte;
3. svolgerà entro il mese di settembre compreso la campagna iscrizioni.

ART. 35 – PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE

1. Il concessionario deve svolgere le attività oggetto della presente concessione con proprio personale.

2. Il concessionario nello specifico deve garantire le seguenti figure professionali:

a) il coordinatore dei corsi (che deve coincidere con il Responsabile della concessione): referente unico per tutta la durata della concessione con competenze gestionali, organizzative e autonomia decisionale; deve garantire il buon andamento di tutte le attività verso gli utenti e le loro famiglie.

E' responsabile:

- dell'organizzazione dei corsi motori per ragazzi, adulti, anziani e degli specifici programmi realizzati dai singoli istruttori;
- del lavoro di segreteria (iscrizioni, rapporto con gli iscritti, rispetto delle condizioni di iscrizione e frequenza ai corsi);
- del rilevamento del grado di soddisfazione degli iscritti ai corsi;

- detta figura può essere affiancata da un vicecoordinatore, in caso di distinzioni di competenze tra quelle sopradescritte.

Deve possedere quale requisito formativo il diploma di laurea magistrale in Scienze motorie, o equipollente;

b) istruttori sportivi: gestiscono gli specifici corsi motori a loro assegnati, devono realizzare la programmazione, il corretto svolgimento e la valutazione dei corsi; tutti gli istruttori devono possedere un diploma di laurea triennale in Scienze motorie (o laurea equipollente) oppure gli attestati specifici che la normativa nazionale e/o regionale prevedono per l'insegnamento della rispettiva disciplina;

c) coordinatore dei corsi per le scuole: è incaricato di fungere da interfaccia per il personale docente nella fase di programmazione e svolgimento dei corsi e delle manifestazioni; deve possedere un diploma di laurea triennale in Scienze motorie o equipollente; può comunque coincidere con il coordinatore dei corsi (punto a);

Il concessionario nel caso di assenze del personale deve garantire l'effettuazione dei corsi e dei progetti.

ART. 36 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

In ottemperanza alle disposizioni normative le prestazioni svolte dal concessionario saranno sottoposte a periodiche verifiche sulla conformità delle stesse al capitolato e all'offerta da parte del Comune, mediante: accesso e consultazione ai dati gestiti informaticamente, ispezioni durante la conduzione dei corsi, relazioni richieste su aspetti specifici dell'attività. Il concessionario dovrà dimostrare completa disponibilità nel fornire quanto richiesto. Le verifiche saranno tendenzialmente relative ai periodi seguenti di attività: ottobre-dicembre, gennaio-marzo/ aprile -giugno.

ALLEGATI

Planimetrie palestre